



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITÀ ENERGETICA  
Divisione V - Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

## **IL DIRIGENTE**

- VISTA** la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione, tra gli altri, del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica (c.d. *“Trattato Euratom”*), fatto a Roma il 25 marzo 1957;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i., concernente *“Impiego pacifico dell'energia nucleare”*;
- VISTA** la legge 24 aprile 1975, n. 131, concernente la ratifica ed esecuzione del *“Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968”*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1982, n. 704, concernente la ratifica ed esecuzione della *“Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna e a New York il 3 marzo 1980”*;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. recante, *“Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”*;
- VISTA** la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la ratifica ed esecuzione della *“Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994”*;
- VISTI** l'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il *“Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*;
- VISTA** la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente la ratifica ed esecuzione della *“Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997”*;
- VISTO** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 28, concernente l'istituzione dell'ISPRA - Istituto



- Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per lo svolgimento delle funzioni dell'APAT di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante *“Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”*;
- VISTO** il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123, recante *“Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133”*, con il quale viene regolamentata l'attività ed il funzionamento dell'ISPRA;
- VISTO** il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante *“Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari”*;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i., recante *“Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”*;
- VISTO** l'art. 6 del suddetto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i., nel quale si individua quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e, in particolare, il comma 14 del citato art. 6, ove si stabilisce l'emanazione di un regolamento che definisca l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato;
- VISTO** altresì l'art. 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i., ove si stabilisce che *“[...] fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell'articolo 6 del presente decreto, le funzioni dell'Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA. [...]”*;
- VISTA** la legge 28 aprile 2015, n. 58 concernente la ratifica ed esecuzione degli *“Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”*;
- VISTO** il decreto interministeriale 07 agosto 2015 recante *“Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45”*;
- VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 153 sulle *“Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015”*;



- VISTO** il decreto interministeriale 8 settembre 2017, recante “*Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica*”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 recante “*Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari*”;
- VISTO** la nota prot. n. 1211 del 10.08.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0064294 del 10.8.2018) con la quale il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha comunicato che, a far data dal 1° agosto 2018, le funzioni e i compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza nucleare, assicurate in via transitoria dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell’ISPRA, sono trasferite all’ISIN che opera nel pieno esercizio delle funzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato VII-252 del 30 gennaio 1987, con cui è stata rilasciata al CENTRO COMUNE DI RICERCA DI ISPRA la licenza di esercizio dell’Impianto Nucleare ESSOR (INE);
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 giugno 2007, con cui è stata autorizzata una modifica della licenza di esercizio dell’INE ai fini della costituzione, nella cella calda n. 4305 del Laboratorio ADECO, di un deposito temporaneo per l’immagazzinamento di materie fissili speciali e di combustibile irraggiato presente sul sito di Ispra;
- VISTA** la nota ISPRA prot. n. 7127 del 25.02.2011 di approvazione del progetto particolareggiato del deposito temporaneo per l’immagazzinamento di materie fissili speciali e di combustibile irraggiato da costituire nella cella calda n. 4305 del Laboratorio ADECO dell’INE;
- CONSIDERATO** che l’esercizio dell’INE è attualmente regolato dalle prescrizioni di cui al documento DISP/ESSOR/86-1 del 15 luglio 1986, che costituiscono parte integrante della succitata licenza di esercizio;
- VISTA** l’istanza documentata prot. n. Ares(2020)1154799 del 24.02.2020 (prot. ingresso MiSE n. 0004240 del 25.02.2020) con la quale il CENTRO COMUNE DI RICERCA DI ISPRA, con sede in Via Enrico Fermi, 2749 - 21027 Ispra (VA), ha chiesto, ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., il rilascio della licenza di esercizio per il deposito temporaneo di materie fissili speciali e combustibile irraggiato denominato TSA (*Transit Safe Area*), quale modifica della licenza di esercizio dell’INE;
- VISTA** la nota prot. n. 0000989 del 19.02.2020 (prot. ingresso MiSE n. 0003861 del 19.02.2020) con la quale l’ISIN ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., il documento ISIN/CPN/2020/01/JRC - “*Certificato di esito positivo delle prove nucleari*” svolte presso l’Impianto Nucleare ESSOR - Deposito di combustibile irraggiato e materie fissili speciali TSA;
- VISTA** la nota dell’ISIN prot. n. 2764 del 29.04.2020 (prot. ingresso MiSE n. 0008938 del 29.04.2020), con la quale è stato trasmesso l’atto di parere favorevole doc. ISIN/AP/2020/04/JRC, che si allega al presente decreto al fine di formarne parte integrante e sostanziale;
- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le*



*direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117*", che abroga e sostituisce, tra gli altri, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.;

**VISTO** in particolare l'articolo 93 (*"Licenza di esercizio"*) del predetto decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (già articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.), il quale dispone che *"Il Ministero dello sviluppo economico rilascia la licenza di esercizio, condizionandola all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall'ISIN [...]"*;

**VISTA** la nota prot. n. 0024608 del 27.10.2020 con la quale questo Ministero ha chiesto, in ragione della sopravvenuta entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, al CENTRO COMUNE DI RICERCA DI ISPRA di comunicare eventuali modifiche e integrazioni alla sopracitata istanza documentata del 24.02.2020, in conformità a quanto disposto dall'articolo 93 del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ai fini della prosecuzione dell'*iter* istruttorio;

**VISTA** la nota prot. n. Ares(2020)6431740 del 06.11.2020 (prot. ingresso MiSE n. 0025935 del 09.11.2020) con la quale il CENTRO COMUNE DI RICERCA DI ISPRA ha comunicato di ritenere non necessarie modifiche e/o integrazioni all'istanza documentata prot. n. Ares(2020)1154799 del 24.02.2020 (prot. ingresso MiSE n. 0004240 del 25.02.2020), in conformità a quanto disposto dall'articolo 93 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

**CONSIDERATO** che la costituzione del Deposito di combustibile irraggiato e materie fissili speciali presso l'INE è contemplata nella configurazione d'impianto assunta a riferimento nei presupposti tecnici del vigente Piano di emergenza, approvato dalla Prefettura di Varese con decreto n. 16891 del 29 maggio 2017;

**CONSIDERATO** che la gestione del Deposito di combustibile irraggiato e materie fissili speciali presso l'INE è contemplata nel Regolamento di esercizio dell'impianto approvato dall'ISPRA con atto prot. n. 46469 del 22 settembre 2017;

**RITENUTO** che il Deposito di combustibile irraggiato e materie fissili speciali presso l'INE potrà essere esercito in conformità con i requisiti di sicurezza nucleare e di radioprotezione, nel rispetto delle vigenti prescrizioni dell'INE di cui al documento DISP/ESSOR/86-1 del 15 luglio 1986;

**RITENUTO** che il rilascio degli effluenti liquidi e aeriformi nell'ambiente dall'impianto INE dovrà avvenire nel rispetto del criterio di non rilevanza radiologica per la dose efficace al gruppo critico della popolazione;

**VISTI** gli atti di ufficio;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

1. Il CENTRO COMUNE DI RICERCA DI ISPRA, con sede in Via Enrico Fermi, 2749 - 21027 Ispra (VA), è autorizzato, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ad una modifica dell'Impianto Nucleare ESSOR (INE), ai fini dell'esercizio del deposito temporaneo di materie fissili speciali e combustibile irraggiato denominato TSA (*Transit Safe Area*), nel rispetto delle Prescrizioni di impianto citate in premessa, integrate con le Prescrizioni per l'esercizio del Deposito di combustibile irraggiato e materie fissili speciali



di cui al doc. ISIN/AP/2020/04/JRC, trasmesso dall'ISIN con nota prot. n. 2764 del 29.04.2020 (prot. ingresso MiSE n. 0008938 del 29.04.2020).

## **Articolo 2**

1. Il CENTRO COMUNE DI RICERCA DI ISPRA è tenuto ad ottemperare alle norme sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulla sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Roma, lì data del protocollo

**IL DIRIGENTE**

*(Dott. Mariano G. Cordone)*

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE  
AI SENSI DEL D.LGS 82/2005 ART. 21